

## CLXXXVIII.

## TORNATA DEL 30 GIUGNO 1904

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Messaggio del Presidente della Camera dei deputati — Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del secondo semestre del 1903, e assegnazione di maggiori fondi per la sistemazione dei torrenti attraversanti l'abitato di Modica» (N. 375) — Nella discussione generale parlano il senatore Mezzanotte, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici — La discussione generale è chiusa — Si procede all'esame degli undici articoli del progetto che sono approvati senza discussione, con la relativa tabella — Approvazione del progetto di legge: «Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904» (N. 376) — Dopo osservazioni del ministro del tesoro, interim delle finanze e del senatore Vacchelli, relatore, l'articolo unico del progetto è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazione del progetto di legge: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1903-904» (N. 396) — Approvazione del progetto di legge: «Agevolezze alle industrie che adoperano il sale e lo spirito» (N. 380) — Discussione del progetto di legge: «Sul personale tecnico e amministrativo degli stabilimenti carcerari e dei riformatorii governativi, su quello di custodia degli stabilimenti carcerari e di disciplina e sorveglianza dei riformatorii» (N. 364) — Nella discussione generale parlano i senatori Municchi, presidente dell'Ufficio centrale, Todaro, e il presidente del Consiglio, ministro dell'interno — La discussione generale è chiusa — Senza discussione si approvano i quattro articoli del progetto con le relative tabelle — Approvazione del disegno di legge: «Aggregazione dei comuni di San Giorgio su Legnano, Canegrate e San Vittore Olona al mandamento di Busto-Arsizio» (N. 373) — Discussione del disegno di legge: «Modificazioni al testo unico delle leggi metriche approvato con Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (Serie 3ª)» (N. 224-A) — Non ha luogo discussione generale e senza discussione si approvano i due articoli del disegno di legge e l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale, dopo osservazioni del senatore Di Sambuy, cui rispondono il relatore ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Volazione a scrutinio segreto — Incidente sull'ordine del giorno — Parlano i senatori Di Sambuy, Astengo, il Presidente del Senato ed il ministro delle poste e dei telegrafi — Presentazione di progetti di legge — Chiusura e risultato di votazione.*

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1904

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, del tesoro, di agricoltura, industria e commercio, della marina e delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

#### Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza del Senato un messaggio del Presidente della Camera elettiva, col quale invia un progetto di legge, d'iniziativa di quel ramo del Parlamento, intitolato: « Attivazione di un nuovo catasto ».

Do atto al Presidente della Camera della presentazione di questo progetto, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

**Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del secondo semestre del 1903, e assegnazione di maggiori fondi per la sistemazione dei torrenti attraversanti l'abitato di Modica » (N. 375).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del secondo semestre del 1903, e assegnazione di maggiori fondi per la sistemazione dei torrenti attraversanti l'abitato di Modica ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:  
(V. Stampato, n. 375).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZANOTTE, *relatore*. Mi pare opportuno di chiedere un chiarimento all'onorevole ministro. Le leggi successive riguardanti provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane, hanno sempre contenuto due ordini di provvedimenti: concorso dello Stato quanto all'ammontare della spesa per le opere di riparazione; e concorso anche dello Stato nel pagamento

degli interessi, quando sia necessario agli enti locali di accendere debiti.

Il disegno di legge in esame contiene anch'esso questi due ordini di provvedimenti; senonchè colla legge del quadriennio è stata assegnata la somma di L. 1,800,000 per concorso dello Stato nelle opere di difesa, senza parlarsi di altre disposizioni che riguardino il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.

Io credo che la qualità del fondo da assegnarsi non importi perdita di diritti per parte degli enti interessati; ad ogni modo, siccome io debbo supporre che ai danni precedenti si sia provveduto in base alle leggi precedenti, credo che codesta somma di L. 1,800,000 in gran parte servirà ad integrare il fondo occorrente pel secondo semestre del 1903, ed a provvedere ai bisogni futuri. Ad ogni modo e specialmente in questa ipotesi, avrei bisogno di uno schiarimento. Tra i documenti che abbiamo innanzi ve n'ha uno che certamente non fa parte integrante della legge che discutiamo. È un elenco di provincie nelle quali si sarebbero verificati dei danni nel secondo semestre 1903. Ora io credo che quell'elenco sia semplicemente dimostrativo, anzi dirò, parzialmente dimostrativo; non credo che formi titolo sicuro di diritto per quelle provincie che vi sono incluse, e che rappresenti un fine di non ricevere per le provincie che non vi sono iscritte. Io non so se occorrerà qualche provvedimento amministrativo o legislativo per chiarire le quistioni, sulle quali ho richiamato l'attenzione dell'onorevole ministro. Voglia egli provvedervi, possibilmente col regolamento; e voglia tenere anche conto l'onorevole ministro che tutte le leggi che si sono occupate dei danni derivati da alluvioni o da frane hanno autorizzato il Governo a compilare regolamenti; or veda se non sia il caso di fonderli in un solo. Non ho altro a dire.

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. La differenza che corre tra la disposizione della legge del quadriennio e quella della presente legge è questa: la legge del quadriennio provvede ai vizi, diremo così organici, permanenti, cronici; il presente disegno di legge invece ha vizi manifestatisi nel secondo semestre del 1903. L'e-

leno che è stato allegato al progetto di legge presentato dalla Commissione all'altro ramo del Parlamento, è semplicemente indicativo e gli elementi che concorsero a prepararlo, benchè raccolti con cura, possono tuttavia essere incompleti.

Come giustamente osservava l'onor. Mezzanotte, trattasi dunque d'un elenco semplicemente dimostrativo, e non di una tabella che faccia parte integrante della legge.

Del resto assicuro il relatore Mezzanotte che nello studio del regolamento vedrò quello che sarà possibile di fare per applicare l'ordine di idee al quale egli ha accennato; ma se non sarà attuabile alcun provvedimento amministrativo, io mi propongo di studiare se non convenga completare, dove occorra, le disposizioni della legge del quadriennio nel senso di concorrere alle spese provinciali e comunali, non solo con sussidi, ma anche col pagamento di una parte degl'interessi sui prestiti, che le provincie e i comuni debbono contrarre per raccogliere i fondi necessari per questi lavori.

MEZZANOTTE, *relatore*. Ringrazio l'onor. ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 1,050,000 per riparare i danni cagionati alle strade nazionali dalle alluvioni e frane del secondo semestre del 1903.

(Approvato).

#### Art. 2.

È autorizzata la spesa di L. 1,400,000 per accordare alle provincie, ai comuni ed ai con-

sorzi costituiti e da costituire, sussidi nella spesa di ripristino delle opere stradali e idrauliche danneggiate dalle alluvioni e frane del secondo semestre del 1903.

I sussidi saranno concessi alle provincie nella misura di un terzo, ed ai comuni e consorzi in ragione della metà della spesa strettamente necessaria a ripristinare le opere danneggiate.

Il Governo avrà facoltà di accordare anticipazioni ed acconti sui sussidi a seconda dell'avanzamento dei lavori.

(Approvato).

#### Art. 3.

I lavori di cui nei precedenti articoli 1 e 2 sono dichiarati di pubblica utilità.

(Approvato).

#### Art. 4.

È autorizzata la spesa di L. 350,000 in aggiunta a quella di L. 300,000 assegnata dalla legge 8 luglio 1903, n. 311, per provvedere alla sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le spese autorizzate coi precedenti articoli 1, 2 e 4 nella complessiva somma di L. 2,800,000 saranno ripartite in quattro esercizi, secondo la tabella annessa alla presente legge, e verranno iscritte nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici entro i limiti di L. 57,925,453 per l'esercizio 1904-1905 e di L. 60,000,000 per ciascuno dei tre esercizi successivi.

(Approvato).

Tabella di ripartizione della spesa.

INDICAZIONE	ESERCIZI FINANZARI				TOTALE
	1904-905	1905-906	1906-907	1907-908	
Riparazione dei danni cagionati alle strade nazionali dalle alluvioni e frane del secondo semestre del 1903. . . . .	200,000	250,000	300,000	300,000	1,050,000
Sussidi alle provincie, ai comuni ed ai consorzi per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dalle alluvioni e frane del secondo semestre del 1903 . .	200,000	300,000	500,000	400,000	1,400,000
Maggiore spesa per la sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa. . . . .	50,000	100,000	100,000	100,000	350,000
TOTALI L.	450,000	650,000	900,000	800,000	2,800,000

(Approvato).

## Art. 6.

Qualora le alluvioni del secondo semestre del 1903 abbiano recato danni ad opere idrauliche di terza categoria, lo Stato concorrerà alle spese di riparazione nella proporzione stabilita dall'art. 2 della legge 7 luglio 1902, n. 304, e ciò anche quando, per l'urgenza delle riparazioni, o per altra ragione, la provincia o il comune o i comuni interessati assumano a proprio carico le spese che dovrebbero essere ripartite a norma del citato art. 2.

A tale concorso si provvederà col fondo che si stanziava annualmente nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere idrauliche di 3ª categoria.

(Approvato).

## Art. 7.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare prestiti ammortizzabili fino a trentacinque anni, alle provincie, ai consorzi di comuni e ai comuni, per riparazioni e ricostruzioni di opere pubbliche e fabbricati provinciali, consorziali e comunali, danneggiati dalle alluvioni e frane del secondo semestre del 1903.

(Approvato).

## Art. 8.

Al pagamento delle annualità dei prestiti che saranno consentiti ai termini dell'articolo precedente, contribuirà lo Stato in ragione di lire due per ogni cento lire di capitale iniziale

mutuato, ed a tale scopo sarà iscritta nel bilancio dei lavori pubblici la somma annua di lire 40,000 per la durata di trentacinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1904-905. Le somme che, eventualmente, non fossero erogate su tale fondo rimarranno vincolate, fino a completa estinzione dei prestiti, a parziale garanzia e pagamento dei crediti degli enti de istituti sovventori per il capitale e per gli accessori.

(Approvato).

#### Art. 9.

Le domande pel conseguimento dei sussidi, concorsi e prestiti, di cui, negli articoli 2, 6 e 7, dovranno essere presentate al Ministero dei lavori pubblici nel perentorio termine di un anno dalla data della pubblicazione della presente legge.

I contratti di mutuo dovranno essere stipulati non più tardi di sei mesi dalla data del relativo decreto ministeriale di concessione, sotto pena di decadenza. Se il mutuo si corrisponderà a rate, i pagamenti dovranno essere compiuti entro diciotto mesi dalla stipulazione del contratto.

(Approvato).

#### Art. 10.

Per i prestiti di cui nel precedente articolo 7 sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 10, 11 e 14 della legge 7 luglio 1901, n. 341 a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900 e del primo semestre del 1901.

(Approvato).

#### Art. 11.

Per decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di accordo coi ministri del

tesoro e di agricoltura, industria e commercio, sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904 » (N. 376).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Approvazione di nuovi e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato, N. 376).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di L. 716,400 e le diminuzioni di stanziamento di L. 1,350,400 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904.**

Nuove e maggiori assegnazioni.

Cap.	3. Ministero - Spese per trasferte e indennità diverse al personale dell'Amministrazione centrale - Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altre Amministrazioni . . . . . L.	2,000
»	7. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti . . . . .	4,500
»	8. Spese d'Ufficio . . . . .	6,000
»	11. Spese di stampa e per la pubblicazione del <i>Bollettino ufficiale</i> del Ministero - Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative . . . . .	2,000
»	21. Genio civile - Spese d'ufficio ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	1,100
»	28. Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali, e spese per provvedere a tutto quanto concerne il servizio delle Regie Trazzere . . . . .	90,000
»	30. Cantonieri delle strade nazionali - Indennità di residenza in Roma ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	350
»	40. Opere idrauliche di 2ª categoria - Manutenzione e riparazione . . . . .	200,000
»	45. Spese pel servizio di piona e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte con quelle attinente . . . . .	145,000
»	46. Spese per competenze al personale idraulico subalterno dovute a termini e per servizi normali indicati nel regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua - Sussidi . . . . .	45,000
»	47. Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria - Custodi, guardiani idraulici e manovratori - Indennità di residenza in Roma ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	300
»	49. Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di residenza in Roma ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	1,000
»	52. Agro romano - Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica - Indennità di residenza in Roma ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	4,000
»	58. Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali. . . . .	14,000
»	59. Indennità, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi . . . . .	4,000
	A riportarsi . . . . . L.	519,250

	<i>Riparto</i> . . . L.	519,250
Cap. 60. Personale subalterno straordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Indennità di residenza in Roma ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .		350
» 62. Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari - Indennità di residenza in Roma ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .		800
» 76 <i>sexies</i> . Spese per la Commissione incaricata dello studio di riforme da apportarsi alla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> . . . . .		2,000
» 141 <i>ter</i> . Sistemazione dei tratti più ristretti e pericolosi al transito della strada nazionale n. 29 tra le progressive 30,500 e 39,900 (Cuneo) . . . . .		75,000
» 144 <i>quater</i> . Saldo dei lavori di ricostruzione del ponte detto di Pallerone sul torrente Aulella, lungo la strada nazionale 38 (Massa) autorizzati dalla legge 27 giugno 1897, n. 246.		21,000
» 345. Studio di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi - Spese di stampa e casuali pel servizio marittimo . . .		3,000
» 352 <i>bis</i> . Spese per la Commissione Reale istituita con decreto 8 aprile 1900, n. 137, in dipendenza della legge 29 marzo 1900, n. 101, per la valutazione ed il riparto del disavanzo degli Istituti di previdenza del personale ferroviario . . . . .		70,000
» 352 <i>ter</i> . Studi relativi a progetti di nuove strade ferrate . . .		3,000
» 352 <i>quater</i> . Spese per l'accertamento dello Stato delle linee ferroviarie di cui alle Convenzioni approvate colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, e del relativo materiale rotabile e di esercizio . . . . .		22,000
	Totale . . . L.	<u>716,400</u>

## Diminuzioni di stanziamenti.

Cap. 2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	L.	3,000
» 9. Manutenzione, riparazioni ed adattamento dei locali . . .		3,000
» 14. Spese casuali . . . . .		4,500
» 24. Spese per indennità di visite e di traslocazione . . . . .		15,000
» 25. Spese diverse per il Genio civile . . . . .		12,000
» 38. Opere idrauliche di 1ª categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .		2,000
» 41. Opere idrauliche di 2ª categoria - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza . . . . .		15,000
» 42. Opere idrauliche di 2ª categoria - Assegni ai custodi, guardiani e manovratori ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .		10,000
» 43. Opere idrauliche di 2ª categoria - Fitti e canoni ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .		3,300
» 48. Personale di custodia delle bonifiche - Stipendi ed indennità al personale ordinario ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .		20,000
	<i>A riportarsi</i> . . . L.	<u>87,800</u>

	Riporto . . . . .	L. 87,800
Cap. 53.	Manutenzione e riparazione di porti . . . . .	30,000
» 54.	Escavazione ordinaria dei porti . . . . .	135,600
» 56.	Stipendi e indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei porti ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	2,000
» 64.	Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4ª classe della 2ª categoria (art. 23 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con Regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095) . . . . .	40,000
» 68.	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo dell'Ispettorato ed ai membri del Consiglio delle tariffe . . . . .	8,000
» 72.	Spese per studi ed esperimenti riguardanti l'esercizio delle strade ferrate . . . . .	8,000
» 194.	Sussidi ai Comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie (leggi 30 agosto 1868, n. 4613 e 12 giu- gno 1892, n. 267, 19 luglio 1894, n. 338 e art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56) . . . . .	856,000
» 202.	Opere idrauliche di 3ª categoria - Concorso dello Stato od esecuzione diretta delle opere a termini degli articoli 2 e 15 della legge 7 luglio 1902, n. 304 . . . . .	100,000
» 203.	Opere idrauliche di 4ª categoria - Concorso dello Stato giusta l'art. 98 della legge 30 marzo 1893, n. 173 . . . . .	10,000
» 204.	Opere idrauliche di 5ª categoria - Sussidi giusta gli arti- coli 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304 . . . . .	50,000
» 335.	Porti - Lavori eventuali per i quali manca o è deficiente il fondo iscritto in bilancio nei limiti di L. 30,000. . . . .	8,000
» 349.	Indennità di trasferte al personale dell'Ispettorato per la sorveglianza di lavori di ferrovie concesse all'industria privata ed al personale ordinario e straordinario in aiuto al personale di ruolo dell'Ispettorato medesimo. . . . .	15,000
	Totale . . . . .	<u>L. 1,350,400</u>

(Approvato).

## Art. 2.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 75,000 da iscriversi al capitolo 144 *ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904 « Sistemazione dei tratti più ristretti e pericolosi al transito della strada nazionale n. 29, tra le progressive 30,500 e 39,900 (Cuneo) ».

(Approvato).

## Art. 3.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 21,000 da iscriversi al capitolo 144 *quater* dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904 « Saldo di lavori di ricostruzione del ponte detto di Pallerone sul torrente Aulella lungo la strada nazionale n. 38 (Massa) autorizzato dalla legge 27 giugno 1897, n. 216 ».

(Approvato).

## Art. 4.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 150,000 per l'adempimento del mandato affidato alla Commissione Reale istituita con decreto 8 aprile 1900, n. 137, per la valutazione ed il riparto del disavanzo degli Istituti di previdenza del personale ferroviario.

Tale somma sarà iscritta per L. 80,000 al capitolo 117 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904, in rimborso di altrettante prelevate per la suddetta spesa; e per le rimanenti L. 70,000 al capitolo 352 *bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio stesso « Spese per la Commissione Reale istituita con decreto 8 aprile 1900, n. 137, in dipendenza della legge 29 marzo 1900, n. 101, per la valutazione ed il

riparto del disavanzo degli Istituti di previdenza del personale ferroviario ».

(Approvato).

## Art. 5.

È prorogato al 31 dicembre 1904 il termine utile assegnato dall'art. 20 della legge 29 marzo 1900, n. 101, per eseguire le valutazioni ed indagini relative ai disavanzi delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904 » (N. 397).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge:

FABRIZI, *segretario*, legge:

## Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,687,300 e le diminuzioni di stanziamento di lire 441,300 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-1904.**

**Maggiori assegnazioni.**

Cap. 23. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . L.	438,000
» 31. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto, a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (articolo 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . »	218,000
» 32. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quelle della rete Sicula) ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . »	800,000
» 33. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e articolo 31 di quello per la rete Sicula) ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . »	110,000
» 47. Personale di ruolo del Ministero - Indennità di residenza in Roma ( <i>Spese fisse</i> ) . . . »	1,000
» 59. Personale di ruolo della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma ( <i>Spese fisse</i> ) . . . »	1,000
» 77. Personale di ruolo (Servizio del tesoro) - Indennità di residenza in Roma ( <i>Spese fisse</i> ) . . . »	800
» 129 bis. Personale della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato - Indennità di residenza in Roma ( <i>Spese fisse</i> ) . . . »	500
» 159. Somme da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le reti precitate (Legge 29 marzo 1900 n. 101). »	118.000
	<u>L. 1,687,300</u>

## Diminuzioni di stanziamento.

Cap. 20. Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . . L.	73,000
» 21. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9, art. 3, dell'allegato D ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . . »	350,000
» 46. Personale di ruolo del Ministero ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . . »	1,000
» 58. Personale di ruolo della Corte dei conti ( <i>Spese fisse</i> ). »	1,000
» 76. Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno nell'Ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nell'Officina delle carte valori e dipendenti cartiere, nella Regia Zecca e nella Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . . »	800
» 118. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie daneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . . »	15,000
» 129. Spese e compensi diversi per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per i relativi servizi di cassa e di contabilità e spese d'ufficio del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . . »	500
	L. 441,300

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Io aveva domandato la parola per dichiarare al Senato che accetto due consigli di grande importanza contenuti nella relazione della Commissione di finanze; uno riguarda una modificazione alla legge di contabilità, la quale permetta, per decreto Reale, di iscrivere nei capitoli degli stati di previsione del Ministero del tesoro le somme di quote maggiori per prodotti ferroviari, le quali hanno le loro contropartite nelle entrate, e quindi non alterano in nessuna guisa la situazione, anzi sono indizio di maggiore prosperità. E tuttavia nell'apparenza danno luogo a eccedenze.

La Commissione di finanze mi consiglia di eliminarle colla modificazione di una disposizione legislativa.

Accetto questo consiglio, e presenterò una modificazione della legge di contabilità in questo senso.

Un altro consiglio di grande importanza, e che corrisponde ai dettami di una finanza severa, mi dà la Commissione di finanze del Senato, ed è quello di accrescere il fondo di riserva per le spese facoltative, per le spese obbligatorie e d'ordine.

Altre volte ebbi occasione di discutere nel Senato coll'onor. Ricotti questa questione, e ho riconosciuto che si è di troppo assottigliata la somma dei fondi di riserva. E se, quando discutevo questa questione nel 1897, la somma era sottile, lo è anche più oggi, perchè il volume dei nostri bilanci va aumentando.

Ed è certo che circondato di quei consigli che la Commissione di finanze mi dà, l'aumento del fondo di riserva contribuirà anche esso a diminuire, per quanto è possibile, o restringere i margini di certe eccedenze.

Quindi nell'esercizio 1905-906 profitterò di questi consigli e crescerò la dote dei fondi di riserva. Quantunque il Senato, naturalmente, misuri il suo tempo, credevo opportuno, ai fini di una buona finanza, ai quali tutti qui collaboriamo, di dare questa risposta a consigli brevi ed aurei, che mi venivano dalla Commissione di finanze. (*Bene*).

VACHELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACHELLI, *relatore*. A nome della Commissione permanente di finanze mi è grato constatare questo accordo con l'onorevole ministro, per cercare sempre maggiori perfezionamenti nei nostri ordinamenti contabili.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione; l'articolo unico si voterà poi a scrutinio segreto.

**Approvazione del progetto di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1903-904 » (N. 396)**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1903-1904.

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(*V. Stampato N. 396*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

#### Art. 1.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 2,712,371 66 e le diminuzioni di stanziamento di lire 1,163,100 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1903-904 indicate nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

È abrogata la disposizione contenuta nell'articolo 2, capoverso, della legge 24 dicembre 1903, n. 490.

(Approvato).

**Tabella di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio 1903-904.**

**Maggiori assegnazioni.**

Cap. 4.	Compensi straordinari agli impiegati di ruolo dell'amministrazione centrale ed agli straordinari per attribuzioni speciali estranee a quelle che normalmente disimpegnano nel Ministero . . . . . L.	8,000
» 7.	Consiglio superiore di pubblica istruzione e segreteria - Indennità e compensi - Consulenza legale . . . »	25,000
» 8.	Ministero - Spese d'ufficio . . . . . »	93,000
» 10.	Ministero - Spese di manutenzione ed adattamento di locali dell'amministrazione centrale. . . . . »	25,000
» 12.	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio »	8,000
» 19.	Spese di stampa . . . . . »	20,000
» 20.	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria . »	10,000
» 27.	Regi ispettori scolastici - Personale - (Spese fisse). . »	8,000
» 30.	Regie università ed altri istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e supplenze a posti vacanti - Assegni e compensi al personale straordinario; indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Propine in supplemento della sopratassa di esame (Regio decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, serie 3ª) - Spese da sostenersi con i fondi provenienti dai diritti di Segreteria (articoli 132 e 151 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 13 aprile 1902, n. 127) »	600,000
» 32.	Regie università ed altri istituti universitari - Materiale »	185,000
» 39.	Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni e dotazioni - Supplemento di assegni e di dotazioni per maggiori spese imprevedute ed assegni eventuali . . . »	4,700
» 42.	Biblioteche governative - Dotazioni - Assegni ad altre biblioteche - Supplemento alle dotazioni e agli assegni per maggiori spese impreviste e sussidi a biblioteche non governative - Compensi e indennità alle Commissioni esaminatrici per l'ammissione e le promozioni degli impiegati delle biblioteche; indennità e spese per ispezioni e missioni eventuali . . . . . »	19,050
» 45.	Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Acquisti, conservazione e riparazione del materiale scientifico ed artistico - Adattamento, manutenzione ed arredamento di locali; riscaldamento e illuminazione - Spese d'ufficio - Indennità varie - Rimborsi di spese per gite del personale nell'esercizio ordinario delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio . . . . . »	29,500
	<i>Da riportare . . . . . L.</i>	<u>1,035,250</u>

Riporto . . . L. 1,035,250 »

- Cap. 47. Scavi - Lavori di scavo, opere di assicurazione degli edifici che si vanno scoprendo; lavori di scavo e di sistemazione dei monumenti del Palatino e di Ostia; trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati; spese di ufficio; indennità varie - Rimborso di spese per gite del personale nell'esercizio delle sue attribuzioni - Spese per esplorazioni archeologiche all'estero - Vestiario per il personale di custodia e di servizio addetto agli scavi . . . » 89,900 »
- » 49. Borse ad alunni della scuola italiana d'archeologia pel perfezionamento negli studi archeologici e in quelli di arte medioevale e moderna - Assegni, indennità d'alloggio e rimborso di spese per gite - Acquisto di materiale scientifico per la scuola medesima (Regi decreti 23 luglio 1896, nn. 412 e 413) » 830 »
- » 50. Indennità ai membri della Giunta superiore per la storia e l'archeologia e indennità per ispezioni e missioni ordinate dal Ministero in servizio dei musei, delle gallerie degli scavi di antichità e degli uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e di arte . . . » 12,000 »
- » 53. Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento dei locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori - Vestiario pel personale di custodia e di servizio. » 124,300 »
- » 59. Accademie ed istituti di belle arti - Regia officina delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia di Roma - Galleria nazionale di arte moderna - Dotazioni - Spese per l'incremento generale delle belle arti ed altre spese a vantaggio degli istituti artistici - Premi ed incoraggiamenti a scuole e ad artisti ed acquisto di azioni di Società promotrici di belle arti - Pensionato artistico e spese relative. . . » 8,000 »
- » 69. Spese per ispezioni e missioni ordinate dal Ministero; rimborso di spese e indennità ai membri della giunta superiore di belle arti, della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica e di altre Commissioni in servizio dei monumenti, delle scuole d'arte e degli istituti d'istruzione musicale e drammatica - Compensi ai segretari della Giunta superiore di belle arti e della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica . . . » 6,000 »

Da riportare . . . L. 1,276,280 »

LEGISLATURA XXI — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1904

	<i>Riporto</i> . . .	L. 1,276,280 »
Cap. 70. Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni . . . . .		380,000 »
» 72. Regi ginnasi e licei - Dotazioni pel mantenimento dei gabinetti scientifici e delle biblioteche nei Regi licei e nei ginnasi - Acquisto di materiale scientifico e suppellettile scolastica per i licei e per i ginnasi - Spese d'ufficio, di fitto e manutenzione dei casamenti e dei mobili per i licei della Toscana e per il ginnasio femminile di Roma - Manutenzione dei casamenti, acquisto e manutenzione dei mobili nei licei ginnasiali di Napoli, non annessi a convitto . . . . .		2,550 »
» 73. Spese concernenti la licenza liceale e la gara d'onore e compensi ai segretari delle relative Commissioni esaminatrici; compensi alle Commissioni giudicatrici dei concorsi pel conferimento di cattedre vacanti nei licei e nei ginnasi ed ai segretari delle Commissioni medesime - Indennità e compensi ai commissari per la licenza liceale e per quella ginnasiale . . . . .		7,000 »
» 80. Assegni fissi a convitti nazionali ed a convitti provinciali e comunali . . . . .		15,000 »
» 81. Convitti nazionali compresi quelli delle provincie napoletane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Somma a disposizione per concorso dello Stato nel loro mantenimento . . . . .		230,941 66
» 85. Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche e scuole speciali - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni . . . . .		240,000 »
» 89. Spese concernenti la licenza dagli istituti tecnici e nautici e la gara d'onore e compensi ai segretari delle relative Commissioni esaminatrici - Compensi e indennità per assistenza ad esami negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche e per Commissioni giudicatrici dei concorsi pel conferimento di cattedre vacanti negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche e per gli avanzamenti nel personale insegnante ed ai segretari delle Commissioni medesime . . . . .		19,000 »
» 90. Scuole tecniche - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni . . . . .		160,000 »
» 97. Scuole normali e complementari - Personale (Spese fisse) - Stipendi e rimunerazioni - Compensi e rimunerazioni per maestri e le maestre delle classi elementari di tirocinio annesso alle scuole normali . . . . .		187,500 »
» 107. Spese concernenti la licenza e la gara di onore nelle scuole normali, e compensi ai segretari delle relative Commissioni esaminatrici - Compensi ai membri e ai segretari delle Commissioni per concorsi a cat-		

*Da riportare* . . . L. 2,518,271 66

	Riporto . . . . .	L. 2,518,271.66
	tedre nelle scuole normali e complementari, e per le promozioni del personale insegnante delle scuole medesime - Spese per le ispezioni e remunerazioni per eventuali servizi straordinari prestati a vantaggio dell'istruzione magistrale . . . . .	2,000 «
Cap. 108-ter.	Sussidi a scuole elementari di Comuni ed altri enti morali e ad altre istituzioni per la diffusione dell'istruzione elementare - Sussidi a società d'insegnanti elementari. . . . .	45,500 »
» 108- <i>quater</i> .	Compensi a componenti di Commissioni in servizio dell'istruzione elementare . . . . .	4,000 »
» 108- <i>quinquies</i> .	Retribuzione ai maestri di Comuni della Valle d'Aosta per l'insegnamento del francese . . . . .	10,000 »
» 112- <i>bis</i> .	Retribuzioni ad insegnanti elementari segnalati dai Regi provveditori per essersi distinti nell'anno scolastico 1902-903. . . . .	40,000 »
» 112- <i>ter</i> .	Spese per medaglie d'oro già conferite in base ai Regi decreti 2 giugno 1895 e 27 febbraio 1902. . . . .	16,000 »
» 112- <i>quater</i> .	Assegni di benemerenzza a direttori didattici, direttrici didattiche, maestri e maestre elementari; e compensi ai componenti la Commissione per il conferimento di tali assegni, compreso il segretario . . . . .	15,500 »
» 115.	Spese e compensi pei lavori preparatori della statistica dell'istruzione primaria e per la sua compilazione presso il Ministero. . . . .	8,000 »
» 118.	Collegio-convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni per le orfane degli insegnanti elementari - Annuo assegno . . . . .	1,500 »
» 119.	Educatorii femminili - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni. . . . .	6,100 »
» 121- <i>bis</i> .	Sussidi ed assegni ad Istituti di educazione femminile ed a collegi . . . . .	17,000 »
» 133.	Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli Istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni . . . . .	35,000 »
» 135.	Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, a società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse . . . . .	5,000 »
» 154- <i>quater</i> .	Università di Padova - Scuola d'applicazione per gl'ingegneri - Restauro alle facciate. . . . .	3,500 »
» 187- <i>quinquies</i> .	Risarcimento di danni al sig. Benedetti giusta sentenza in causa per divieto d'esportazione di oggetti scavati . . . . .	15,000 »
	Totale . . . . .	L. 2,742,371.66

## Diminuzioni di stanziamento.

Cap. 1. Ministero - Personale (Spese fisse) . . . . . L.	8,000 »
» 25. Regi provveditori agli studi - Personale (Spese fisse) »	4,000 »
» 29. Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie, missioni e ispezioni straordinarie per l'istruzione primaria; compensi per le Commissioni dei concorsi al posto di ispettore scolastico e di direttore didattico »	10,000 »
» 33. Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze - Assegno fisso, secondo la convenzione approvata con la legge 30 giugno 1872, n. 885, e legato di Filippo Barker Webb . . . . . »	6,500 »
» 34. Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamenti agli studi superiori e per perfezionamento nei medesimi . . . . . »	2,000 »
» 66. Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Dotazioni per gli Istituti e per l'ufficio del corista uniforme - Spese, incoraggiamenti e premi per l'incremento delle arti musicale e drammatica - Pensionato musicale e spese relative . . . . . »	3,000 »
» 78. Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi, e per i figli degli insegnanti - Personale (Spese fisse) Stipendi e remunerazioni - Assegno al personale della scuola professionale ed a quello di servizio annessa al convitto « Principe di Napoli » in Assisi . . . . . »	267,600 »
» 84. Indennità per le ispezioni e missioni in servizio dei convitti nazionali - Compensi alle Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di istitutore, economo, ecc. nei convitti stessi ed ai segretari delle relative Commissioni . . . . . »	3,000 »
» 95. Indennità per ispezioni e missioni presso gli Istituti tecnici e nautici e presso le scuole tecniche . . »	1,000 »
» 96. Indennità per ispezioni dei Regi provveditori agli studi, alle scuole tecniche sussidiate dallo Stato . . . »	1,500 »
» 100. Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole normali (Spese fisse) . . . . . »	4,000 »
» 108. Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a Comuni o a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei Comuni e sussidi a scuole facoltative comunali - Sussidi a biblioteche popolari . . . . . »	30,000 »
» 108-bis. Sussidi ad asili infantili. . . . . »	10,000 »
» 112. Retribuzioni ad insegnanti nelle scuole serali e festive per gli adulti e nelle scuole complementari od autunnali a beneficio della classe agricola con ispeciale riferimento al fenomeno dell'emigrazione . . . »	45,000 »
	395,600 »
Da riportare . . . L.	395,600 »

	Riporto . . . L.	395,600 »
Cap. 114. Concorso dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (legge 11 aprile 1886, n. 3798) . . . . . »		650,000 »
» 122. Educatorii femminili - Posti gratuiti . . . . . »		2,800 »
» 126. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460) (Spesa obbligatoria) . . . . . »		3,000 »
» 127. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260 (Spesa obbligatoria) . . . . . »		41,000 »
» 128. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati all'istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere; come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo, secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e l'art. 6 della legge 15 luglio 1900, n. 260 (Spesa obbligatoria) . . . . . »		22,000 »
» 138. Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . . . . »		7,500 »
» 139. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . . . . . »		3,500 »
» 140. Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse) . . . . . »		2,800 »
» 154. Università di Padova - Gabinetto di zoologia - Riparazioni urgenti al tetto . . . . . »		3,500 »
» 173. Lavori di ricostruzione della basilica di S. Paolo . . . »		15,400 »
» 174. Catalogo dei monumenti ed oggetti d'arte. . . . . »		13,000 »
» 182. Spese e compensi per raccogliere documenti da servire alla storia dei musei di antichità, degli scavi, dei monumenti e delle gallerie del Regno . . . . . »		3,000 »
	Totale . . . L.	<u>1,163,100 »</u>

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: «Agevolezze alle industrie che adoperano il sale e lo spirito» (N. 380).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del progetto di legge:

Agevolezze alle industrie che adoperano il sale e lo spirito.

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 380).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

#### Art. 1.

È abolito il diritto fisso di lire 2 per tonnellata stabilito dalla legge del 9 giugno 1901, n. 204, sul sale importato dalla Sicilia e dalla Sardegna nel continente, per uso industriale.

La sofisticazione del sale prodotto nelle isole di Sicilia e di Sardegna e destinato alle industrie alle quali, ai sensi della predetta legge, è o sarà concesso di importarlo direttamente nel continente, può essere effettuata, sia nelle isole, sia negli stabilimenti nei quali il sale deve essere impiegato.

Con l'autorizzazione del ministro delle finanze si potrà prescindere dalla sofisticazione per il sale destinato agli stabilimenti industriali i quali offrano tutte le garanzie per l'esercizio di una efficace vigilanza e si sottopongano alle condizioni e norme da stabilire dal ministro stesso.

(Approvato).

#### Art. 2.

Nel caso di abusi o di violazione delle norme e condizioni stabilite per l'uso del sale concesso alle industrie a prezzo di costo e per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo, sarà sospeso nello stabilimento, per un periodo di tempo da cinque giorni a tre mesi, l'uso del sale acquistato a prezzo di costo o importato direttamente dalla Sicilia e dalla

Sardegna e saranno inoltre applicate le pene stabilite per il contrabbando sulle quantità di sale colte in contravvenzione o comunque sottratte alla osservanza delle norme e condizioni prescritte.

(Approvato).

#### Art. 3.

In eccezione agli articoli 1° del testo unico della legge sulle privative, approvato col Regio decreto 15 giugno 1865, n. 2397, e 13 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, sarà permesso di estrarre dalle acque minerali saline, sempre quando il Consiglio superiore di sanità le riconosca, caso per caso, di ineccepibile efficacia terapeutica, il sale o le miscele saline, per essere venduti esclusivamente a scopo igienico e curativo.

Questo permesso non sarà accordato se non in quanto risulti che nelle vicinanze delle polle o sorgenti saline esista apposito stabilimento chiuso, ove possa esercitarsi permanentemente una speciale vigilanza da parte degli agenti di finanza, la cui spesa starà a carico dei produttori.

(Approvato).

#### Art. 4.

Tanto il sale estratto dalle acque minerali, quanto le miscele saline contenenti cloruro di sodio oltre il 25 per cento, dovranno essere previamente sofisticate a cura e spese dei produttori.

Su questi sali o miscele saline, i produttori dovranno pagare il cloruro sodico che contengono in base al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico del sale commestibile.

Il Ministero delle finanze, sentito il Consiglio di Stato e quello superiore di sanità, è autorizzato a determinare le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge, specialmente in rapporto alla vigilanza, sofisticazione, contrassegni da apporsi ai recipienti nei quali detti sali o miscele saline saranno posti in commercio, al prezzo minimo in base al quale potrà essere effettuata la vendita dalle farmacie ed alle pene per le trasgressioni della legge e del regolamento.

(Approvato)

## Art. 5.

All' art. 13, del testo unico della legge sugli spiriti approvato con Regio decreto del 30 gennaio 1896, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

« Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, potranno essere ammessi altri prodotti a fruire, quando si esportano, della restituzione dell'intera tassa di fabbricazione o della soprattassa sugli spiriti impiegati nella loro fabbricazione. La misura della restituzione e le norme da osservare saranno stabilite con lo stesso Regio decreto ».

(Approvato).

## Art. 6.

È data facoltà al Governo del Re di ridurre con decreto Reale, fino a un minimo di lire 0,50 il quintale il dazio d'importazione di determinate qualità di oli minerali greggi e di residui di oli minerali, da usare in esperimenti per la loro utilizzazione come combustibili o per la carburazione del gas povero.

Con lo stesso decreto Reale saranno stabilite le norme da osservare per l'importazione dei detti prodotti e per la vigilanza sul loro uso.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del progetto di legge: « Sul personale tecnico e amministrativo degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, su quello di custodia degli stabilimenti carcerari e di disciplina e sorveglianza dei riformatori » (N. 364).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sul personale tecnico e amministrativo degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, su quello di custodia degli stabilimenti carcerari e di disciplina e sorveglianza dei riformatori ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato n. 364).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MUNICCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Municchi.

MUNICCHI, presidente dell'Ufficio centrale. Se ho chiesto la parola non è per parlare sul progetto di legge, perchè, quanto alle sue disposizioni e alla convenienza di accettarlo in ciascuna sua parte, l'Ufficio centrale ha già compiuto la sua missione con la relazione piena ed esauriente del nostro egregio relatore senatore Beltrani-Scalia; ma è per quel che si dice nella relazione del signor ministro dell'interno circa la direzione dei manicomi giudiziari, che io prendo la parola.

Quale ufficio abbiano i direttori degli stabilimenti carcerari, e quanti siano, è detto nella relazione ministeriale e stabilito nel ruolo organico di cui si chiede l'approvazione con un articolo di legge. Senonchè la relazione stessa dice che dei manicomi giudiziari dovranno avere la direzione medici alienisti e sta bene; ma aggiunge che questi « saranno responsabili ad un tempo del governo scientifico ed amministrativo di detti manicomi ».

Ora l'Ufficio centrale ha ritenuto che non debba passare senza qualche protesta la riunione nel medico della funzione scientifica e sanitaria, che certamente gli compete, e della funzione amministrativa per cui egli per la sua professione non si ritiene competente. Perciò il nostro relatore, in base a quello che fu il concetto discusso e ponderato dell'Ufficio centrale, ha detto nella sua relazione che sarebbe desiderabile che il ministro dell'interno, mentre dà al medico alienista la direzione scientifica del manicomio giudiziario, gli ponesse però a lato un funzionario amministrativo per tutto quanto all'amministrazione si riferisce.

TODARO. Domando di parlare.

MUNICCHI. Ed io ho preso la parola perchè mi preme dichiarare il mio pensiero (in cui temo di non essere d'accordo col mio amico collega dell'Ufficio centrale che ha chiesto ora la parola) anche in relazione alla vigente legge generale sui manicomi, che in questa parte ha contatto con quella che stiamo discutendo.

Nella legge pei manicomi, nella quale ebbi l'onore di parlare ripetutamente al Senato proponendo emendamenti che furono accolti, vi è un articolo nel quale si dice che il medico psichiatrico direttore sanitario ha la vigilanza e

la responsabilità di tutto ciò che si riferisce alla parte sanitaria del manicomio ed anche a quella economica relativamente al *trattamento degli infermi*.

Ora ho ragione di dubitare che in questo momento, facendosi nel Ministero dell'interno il regolamento per la legge sui manicomi, si tenda a dare a quella frase *trattamento degli infermi* un'interpretazione estensiva e si voglia quindi affidare agli alienisti direttori anche la competenza e vigilanza amministrativa dell'Istituto.

Questo certamente non ebbi in mente io, e credo non avesse in mente il Senato, quando da me proposto e compilato quell'articolo che fu dal signor ministro accettato, fu inserito nella legge e approvato dal Senato.

Per *trattamento degli infermi* affidato al medico psichiatrico, s'intese il trattamento dietetico e quello igienico, non già l'andamento amministrativo dei manicomi che tutti dipendono dalle provincie o dalle Opere pie.

Invero, è mia profonda convinzione basata sull'esperienza che riunire nel medico alienista la funzione sanitaria e la funzione amministrativa è cosa perniciosissima per il buon funzionamento dei manicomi e per le provincie alle quali la legge comunale e provinciale dà l'onere grave del mantenimento degli alienati, dando ad esse così anche l'ufficio pietoso e gradito di tutela su questi sventurati.

I manicomi, egregi colleghi, costano tanto alle provincie italiane che, quasi, tutte si trovano in disquilibrio nei loro bilanci appunto per il mantenimento dei folli. Se noi non siamo guardinghi nel regolare l'amministrazione, se diamo ai medici la competenza di amministrare come credono, essi tenderanno ad esagerare questa loro funzione, si faranno forti allegando la responsabilità che loro spetta come sanitari, e diverranno arbitri e padroni, senza freno, indipendenti da tutti senza vantaggio per gli infermi e col danno delle pubbliche amministrazioni, cui la legge li affida.

Nè con questo io disconosco le esigenze sanitarie e scientifiche, ma sostengo che queste debbono essere temperate dalle esigenze amministrative; da una parte la scienza che a scopo di sanità e molte volte a scopo di esperimenti chiede ed impone, dall'altra l'amministrazione che, a scopo di ragionevole eco-

nomia, modera concedendo però quanto è necessario nei riguardi sanitari ed umanitari per gli alienati.

Non v'ha dubbio; la mente ed il cuore degli amministratori debbono provvedere per gli infelici infermi, ma al tempo stesso non devesi dimenticare l'interesse dei non felici contribuenti.

Bisogna ricordarsi che i manicomi sono a carico delle provincie, le quali non hanno che una sola rendita, quella della sovrimposta fondiaria. Quindi l'esagerazione della spesa dei manicomi va a carico della proprietà, che oramai è gravata da tutte le parti e per varie ragioni, in modo che noi vediamo in Italia il fenomeno anche socialmente penoso che la piccola proprietà, la proprietà frazionata che dovrebbe essere una delle basi della nostra civiltà va a poco a poco ad essere assorbita dalla grande proprietà.

Raccomando all'onorevole ministro dell'interno di tener conto di queste mie osservazioni in relazione alla legge attuale per valutare quello che l'Ufficio centrale ha detto di porre a lato del direttore sanitario il funzionario amministrativo, e per ciò che riguarda il regolamento per la legge sui manicomi di tener presente che il concetto del Senato quando l'articolo della legge sui doveri e diritti del direttore psichiatrico venne proposto ed approvato, fu questo di tener distinte le funzioni sanitarie dalle funzioni amministrative.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Todaro.

TODARO. La questione che ha sollevato il senatore Municchi è una questione vecchia; è una questione che si agita, da che ci sono ospedali, fra i medici e gli amministratori; e l'esperienza ha dimostrato disgraziatamente che, mentre gli amministratori sono teneri dell'azienda degli ospedali, non lo sono del pari della salute degli individui sottoposti alla loro tutela. Ora, se per gli ospedali è necessario...

MUNICCHI. Non è vero.

TODARO. ...Io posso dirlo per pratica; perchè sono stato primo medico in un grande ospedale, ed ho assistito a queste lotte continue fra l'amministrazione ed i medici degli ospedali. Oggi le malattie si curano meno colle medicine che con l'igiene e l'alimentazione, la quale rappre-

sentata la spesa maggiore; e ciò specialmente per le malattie del cervello.

MUNICCHI. A Firenze si spende un milione all'anno per il mantenimento del manicomio.

TODARO. Io le dico che queste lotte esistono, e chi ci va di mezzo è la vita dell'ammalato. Nel medico occorre aver fiducia; se egli manca lo sospenderete, o magari lo licenzierete; ma la fiducia in lui deve essere piena. Egli solo può dire quello che occorre al malato; soprattutto poi per i manicomi, ove per lo più la cura consiste quasi esclusivamente nell'igiene, nella buona alimentazione e sufficiente nutrizione. Quando il vitto debba essere scarso, è meglio lasciare questi disgraziati individui alle loro famiglie, anzichè portarli a soffrire in un manicomio e peggiorare del loro male.

Non ci è che fare: la cura dei mentecatti costa molto. L'amministratore non si può rendere conto, come il medico, di tutto quanto bisogna per tale cura; donde il dissidio fra il medico, che non può fare a meno di prescrivere ciò che reputa necessario, e l'amministratore che, non essendo persuaso di tale necessità, vede nelle prescrizioni del medico la rovina dell'amministrazione. Non escludo che vi possa essere qualche volta abuso da parte del medico; ma la causa ordinaria del dissidio sta nel fatto che colui, il quale non è medico, difficilmente arriva a persuadersi che il pazzo ha bisogno di mangiare più di qualunque altro malato e di cure maggiori.

Questo volevo dire.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La questione sollevata dall'onorevole senatore Municchi non si riferisce al testo del disegno di legge che stiamo discutendo, bensì ad una frase inserita nella relazione.

Ora io non ho bisogno di dire al Senato che le frasi delle relazioni ministeriali, per quanto queste siano redatte con la maggior possibile accuratezza, non sono però pesate come quelle di un articolo di legge.

Il periodo incriminato sarebbe questo:

« Non soltanto quindi va sorgendo imperioso il bisogno di siffatti sostitutivi penali, e converrà aprirne dei nuovi, ma si reude ormai

indispensabile modificarne la organizzazione, rivelatasi imperfetta, col preporre ai manicomi giudiziari dei medici alienisti che siano responsabili ad un tempo del governo scientifico ed amministrativo di essi ».

L'aver detto che il medico sia responsabile del governo scientifico ed amministrativo ha fatto sorgere il dubbio nel senatore Municchi che ci sia il proposito nel Governo di cambiare, riguardo ai manicomi criminali, l'indirizzo già accettato per quelli ordinari, vale a dire che ci sia il medico che cura la parte igienica e l'amministratore che cura quella economica.

Ma lo stesso senatore Municchi accennò che nella legge ordinaria sui manicomi si attribui al medico la facoltà di determinare il trattamento che si deve fare ai malati.

Ora questo trattamento ha due parti: la parte scientifica e la parte amministrativa. Il medico bisogna che tenga conto anche delle necessità amministrative, perchè, se ordinasse a tutti i malati del manicomio, per esempio, del Bordeaux da venti lire la bottiglia, evidentemente mancherebbe ad un dovere che ha come compartecipe in qualche modo dell'amministrazione.

Io credo che questa frase, non perfettamente ponderata della relazione, debba intendersi in senso analogo a quello che è stato, su proposta del Governo, accettato dal Senato, in seguito anche ad una modificazione presentata dal senatore Municchi, nella legge sui manicomi.

Il medico non può essere tenuto completamente fuori dell'amministrazione, vi partecipa per necessità di cose, ma non deve essere lui che determina l'entità della spesa: ci deve essere un accordo, perchè se in un manicomio sorge lotta aperta fra l'amministratore che non vuole spendere nulla e il medico che vuol spendere oltre misura, non è possibile che l'amministrazione cammini.

La responsabilità dell'amministrazione del bilancio deve essere dell'amministratore; il medico può ingerirsi in quanto ci siano necessità indeclinabili per una cura efficace del malato. Del resto, posso assicurare il senatore Municchi che non c'è nulla di mutato negli intendimenti del Ministero riguardo all'indirizzo da dare all'amministrazione dei manicomi, indirizzo conforme a quello che è stato sanzionato dalla legge votata dal Senato.

MUNICCHL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNICCHI. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni e di queste prendo atto perchè mi confortano e mi assicurano circa le disposizioni del regolamento che si sta ora compilando per la legge sui manicomi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

I ruoli organici del personale tecnico e amministrativo degli stabilimenti carcerari e dei riformatorii governativi, di custodia degli stabilimenti carcerari e di disciplina e sorveglianza dei riformatorii governativi sono stabiliti nel modo indicato nelle annesse tabelle A, B, C, D.

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 123 e 140 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e

militari sono estese agli agenti di custodia delle carceri e al personale di sorveglianza e disciplina dei riformatorii governativi.

(Approvato).

Art. 3.

Gli attuali scrivani dell'amministrazione carceraria passeranno al grado di ufficiale d'ordine, purchè abbiano i requisiti da stabilirsi nel regolamento.

(Approvato).

Art. 4.

È data facoltà al Governo del Re di stabilire mediante decreti Reali, da emanarsi nel corso dell'esercizio 1904-905, su proposta del ministro dell'interno, d'accordo con quello del tesoro, la decorrenza di ciascuno dei nuovi organici, nonchè le variazioni da introdursi in bilancio, le quali per l'esercizio 1904-905 non potranno oltrepassare metà della spesa totale.

(Approvato).

TABELLA A.

Ruolo organico del personale dell'ufficio tecnico annesso alla Direzione generale delle carceri nel Ministero dell'interno per il servizio dei fabbricati delle carceri e dei riformatorii governativi del Regno.

1	Ingegnere.	. . . . .	con L.	6,000
1	Id.	. . . . .	» »	5,000
1	Id.	. . . . .	» »	4,500
2	Id.	con L. 4,000 . . . . .	»	8,000
Totale . . . . .				<u>L. 23,500</u>

(Approvato).

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1904

TABELLA B.

Ruolo organico del personale amministrativo degli stabilimenti carcerari e dei riformatorii governativi.

GRADI E TITOLI	Classi	Posti		Stipendi		Spesa per categorie
		per gradi	per classi	individuali	per classi	
<b>Carriera amministrativa.</b>						
Ispettori generali . . . . .	1ª	4	2	7,000	14,000	680,500
	2ª		2	6,000	12,000	
Direttori . . . . .	1ª	87	7	6,000	42,000	
	2ª		16	5,000	80,000	
	3ª		20	4,500	90,000	
	4ª		22	4,000	88,000	
Vicedirettori . . . . .	5ª	60	22	3,500	77,000	
	Unica		—	3,000	180,000	
Segretari . . . . .	1ª	45	15	2,500	37,500	
	2ª		30	2,000	60,000	
Alunni . . . . .	—	9				
		203				
<b>Carriera di ragioneria.</b>						
Contabili . . . . .	1ª	88	30	3,000	90,000	335,000
	2ª		58	2,500	145,000	
Computisti . . . . .	1ª	55	35	2,000	70,000	
	2ª		20	1,500	30,000	
Alunni . . . . .	—	10				
		153				
<b>Carriera d'ordine.</b>						
Ufficiali d'ordine . . . . .	1ª	90	7	2,500	17,500	154,500
	2ª		25	2,000	50,000	
Alunni . . . . .	3ª	5	58	1,500	87,000	
	—					
		95				
		453				
						1,170,000

(Approvato).

TABELLA C.

Ruolo organico del personale di custodia degli stabilimenti carcerari del Regno.

G R A D I	Posti	Stipendi	Importo
Comandanti . . . . .	25	1,800	45,000
Capiguardia . . . . .	250	1,500	375,000
Sottocapiguardia di 1ª classe . . . . .	156	1,300	202,800
Id.    id.    2ª id. . . . .	144	1,200	172,800
Appuntati . . . . .	250	1,150	287,500
Guardie . . . . .	4,159	1,100	4,574,900
Allievi . . . . .	200	750	150,000
Totale . . .	5,184		5,868,000

(Approvato).

TABELLA D.

Ruolo organico del personale addetto alla sorveglianza e disciplina  
dei minorenni corrigendi ricoverati nei riformatorii governativi del Regno.

G R A D I	Classi	Numero dei posti		Stipendio annuo		Totale spesa per grado
		per grado	per classe	individuale	per classe	
Censori . . . . .	1ª	10	5	2,000	10,000	19,000
	2ª		5	1,800	9,000	
Vicecensor . . . . .	»	20	»	1,600	32,000	32,000
Istitutori . . . . .	1ª	180	60	1,500	90,000	240,000
	2ª		60	1,300	78,000	
	3ª		60	1,200	72,000	
Allievi istitutori . . . . .	»	20	»	900	18,000	18,000
		230				309,000

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Aggregazione dei comuni di San Giorgio su Legnano, Canegrate e San Vittore Olona al mandamento di Busto-Arsizio » (N. 373).**

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge per l'aggregazione dei comuni di S. Giorgio su Legnano, Canegrate, e S. Vittore Olona al mandamento di Busto Arsizio.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del progetto di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 373).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

I comuni di S. Giorgio su Legnano, di Canegrate e di S. Vittore Olona, a partire dal 1° gennaio 1905 sono distaccati dal mandamento di Saronno ed aggregati a quello di Busto Arsizio per tutti gli effetti giudiziari.

(Approvato).

#### Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi metriche approvato col Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (Serie 3ª) » (N. 224-A).**

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge per modificazioni al testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, (serie 3ª).

Prego il Governo di dichiarare se accetta il disegno di legge, così come fu modificato dall'Ufficio centrale, oppure se insiste sul disegno di legge quale fu presentato al Senato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A nome del collega dell'agricoltura industria e commercio, accetto che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora il signor senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

FABRIZI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 224-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo.

#### Art. 1.

All'articolo 4 del testo unico delle leggi metriche approvate col Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª) è aggiunto il comma seguente:

Con decreto Reale previo il parere conforme della Commissione superiore metrica, e sentito il Consiglio di Stato, potrà essere autorizzato l'uso di altri pesi e misure, e strumenti per pesare e per misurare.

Per essi i diritti di verifica prima saranno quelli stabiliti dalla tabella B per i pesi o le misure o gli strumenti metrici più prossimi ai nuovi.

(Approvato).

#### Art. 2.

Alla seconda parte dell'articolo 15 del predetto testo unico è sostituita la disposizione seguente:

Gli anzidetti diritti, e tutti gli altri stabiliti dalla presente legge saranno riscossi per conto dello Stato colle norme che verranno fissate da apposito regolamento, nel quale potrà anche essere stabilito che tutti o parte dei diritti medesimi vengano riscossi dagli esattori comunali per mezzo di ruoli.

(Approvato).

PRESIDENTE. Avverto il Senato che l'Ufficio centrale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a studiare sollecitamente la questione delle misure elettriche

nel suo complesso, e quelle dei misuratori della energia elettrica e dei misuratori dell'acqua da sottoporsi a verificaione e a bollatura, per avere modo di presentare al più presto al Parlamento un disegno di legge che risponda pienamente alle esigenze scientifiche e industriali».

Chiedo al signor ministro di agricoltura industria e commercio se lo accetta.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Lo accetto ed anzi ringrazio l'Ufficio centrale ed il Senato di aver posto così nettamente un problema di grande importanza e fatto invito al Governo di tradurlo in un disegno di legge.

Io mi impegno di studiarlo e prossimamente presentare al Senato il relativo disegno di legge.

DI SAMBUY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno?

DI SAMBUY. No, sul progetto.

PRESIDENTE. Ma è già stato approvato.

DI SAMBUY. Dal momento che è già votato, debbo tacere.

PRESIDENTE. Ma se ha solo qualche osservazione da fare, la prego di esporla.

DI SAMBUY. Avevo chiesto di parlare per esporre il mio dubbio sull'opportunità d'introdurre nel sistema metrico delle nuove misure, come quella del barile; che essa sia più o meno vicino alla misura metrica e corrispondente in alcune parti ad essa, non è sufficiente motivo per accettarla. Ma non mi dilungo di più: ho detto questo solo perchè invitato dal presidente a parlare. (*Il relatore fa segni di diniego*).

Avrei chiesto maggiori spiegazioni al relatore, perchè veramente, se devo dire la parola nuda e cruda, questa è una legge di regresso.

DINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *relatore*. Poichè il progetto è stato già votato per alzata e seduta non è il caso di fare una discussione.

Faccio soltanto rilevare al collega Di Sambuy che l'Ufficio centrale stesso, per primo, ha detto (e potrà vederlo, se ci farà l'onore di leggere la relazione) che l'includere il barile romano fra le misure metriche sarebbe un regresso, perchè il sistema metrico deve restare inalterato.

Ciò è detto chiaramente nella relazione.

DI SAMBUY. Ma nell'articolo si parla di bollatura dei barili...

DINI, *relatore*. Il progetto venuto dalla Camera portava il titolo « Bollatura dei barili romani » e aveva la disposizione secondo la quale i barili romani venivano bollati; ma l'Ufficio centrale ha mutato ogni cosa, e, come si dice chiaro nella relazione, esso non accetta affatto quelle disposizioni, perchè ciò significherebbe un regresso: l'ha modificato completamente, fino nel titolo.

Il progetto di legge che abbiamo approvato è quello dell'Ufficio centrale, ed è tutto diverso. Questo dà solo facoltà al Governo, su parere conforme della Commissione superiore metrica, di quella Commissione, cioè, che è creata appunto per tutelare la fedele esecuzione della legge metrica, e sentito il Consiglio di Stato, di aggiungere nuove misure, e ciò soltanto per tener conto delle condizioni e dei bisogni speciali di certe industrie, e in casi eccezionali; e quindi l'unificazione delle misure secondo il sistema metrico decimale non corre davvero nessun pericolo con questa legge.

DI SAMBUY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Sambuy.

DI SAMBUY. Ringrazio di questa spiegazione l'onorevole relatore.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Veramente l'onorevole senatore Di Sambuy aveva chiesto la parola quando si leggeva l'ordine del giorno ed io credevo che volesse trattare di quei voti relativi ai misuratori dell'energia elettrica e alle garanzie da darsi ai consumatori ora incerti sul quanto e sul perchè pagano, che mi paiono giusti. Invece ha parlato della legge.

Questo progetto era d'iniziativa parlamentare, e il Senato, di pieno accordo col Ministero e in seguito a corrispondenza tenuta con me dall'illustre relatore, ha modificato la dicitura del titolo.

Non si tratta più del barile romano, si tratta di dare certe facoltà al ministro di approvare come misure legali, dei multipli del litro, cedendo a usi ove sono ammessi dal mercato quotidiano e non sono regolati. La critica è

giusta quindi rispetto al primitivo progetto; ma non è giusta di fronte alle opportune modificazioni concordate con l'Ufficio centrale e poco fa approvate dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale. Chi lo approva voglia alzarsi. (Approvato).

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testò approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Incidente sull'ordine del giorno.

DI SAMBUY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY. Dopo aver compiuto ieri il dovere nostro di votare i bilanci, perchè il Governo fosse in condizione di applicare le leggi finanziarie nell'imminente esercizio 1904-905, abbiamo potuto discutere oggi parecchi disegni di legge, che erano stati regolarmente esaminati dagli Uffici e si presentavano correttamente alle nostre deliberazioni.

Senonchè a me risulta che una sessantina di progetti di legge richiedono in questo momento la nostra approvazione. Un simile fatto in simili condizioni non era avvenuto mai, ed io chiedo a me stesso se il Senato può diventare un ufficio postale che bolla senza leggere, perchè evidentemente non rimane a noi il tempo di leggere nè progetti, nè relazioni, e tanto meno potrebbero gli Uffici ponderatamente discutere e riferire.

In questa condizione di cose io mi credo in obbligo di chiedere al nostro eccellentissimo Presidente se crede di concertarsi col Presidente del Consiglio dei ministri e comunicare domani al Senato l'elenco di quei pochi progetti di legge che per ragioni politiche o finanziarie è necessario di votare adesso, rimandando a novembre gli altri, tanto più che sappiamo tutti che a novembre è proprio il momento in cui il Senato non trova sempre regolare e continuo

lavoro. In questo caso si potrà discutere serenamente.

Ma, se si volesse imporre in questi pochi giorni un lavoro che richiederebbe un mese di tempo, dovrei protestare energicamente, non volendo nessuna menoma parte di responsabilità in votazioni tumultuarie e disordinate che toglierebbero al Senato ogni prestigio, credito e serietà. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Io non posso rispondere altrimenti che così: io rimango qui al mio posto per mettere in discussione e votazione i disegni di legge dei quali mi saranno presentate in tempo le relazioni. Altro non so dire.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Sta bene che audiamo avanti coi progetti di legge per i quali è in pronto la relazione; ma domando io: è possibile seguire così come ora, convocandoci alle ore due per esaminare ben 14 progetti di legge?

È serio che 14 progetti si possano esaminare dagli Uffici in meno di un'ora, essendo la seduta pubblica indetta per le ore tre? Non si è avuto tempo che di scegliere i relatori! Non si poteva scegliere un'ora migliore al mattino? Io quindi mi associo a quel che ha detto l'onorevole senatore Di Sambuy; scegliamo quali sono i progetti che il Governo desidera siano discussi, perchè, se domani si portano altri 60 disegni di legge in discussione, non è serio, nè pel Governo, nè pel Senato, andare avanti di questo passo; scegliamo, ripeto, quei progetti che il Governo crede urgenti, e resteremo al nostro posto per compiere il nostro dovere; se non si vuole che votiamo senza discutere.

Il Governo ci dica quali progetti crede urgenti, e noi li discuteremo, ma così non mi pare che si possa andare innanzi.

Sarebbe bene che il presidente del Senato si metta d'accordo col presidente del Consiglio, e come è già stato fatto per la Camera, ci dica i progetti che a suo giudizio crede abbiano un vero carattere di urgenza.

PRESIDENTE. Io sono a disposizione del Senato, e prenderò gli accordi desiderati col Presidente del Consiglio, al quale domanderò schiarimenti intorno ai progetti di legge che egli crede debbano ancora discutersi. (*Benissimo*).

STELLUTI-SCALA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1904

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STELLUTI-SCALA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Io stesso mi farò un dovere di riferire immediatamente al presidente del Consiglio i desideri espressi dal Senato.

#### Presentazione di progetti di legge.

STELLUTI-SCALA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Intanto ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge per eccedenze di impegni (*ilarietà*), il primo per la somma di lire 3,777,000 e l'altro per 4,718,000 riferibili agli esercizi finanziari 1901-902 e 1902-903.

Questi disegni di legge sono della medesima natura di quelli i quali l'onor. Di Sambuy ha ritenuto necessari per l'andamento normale della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle poste e telegrafi della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno inviati alla Commissione di finanze.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari a voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del secondo semestre del 1903 e assegnazioni di maggiori fondi per la sistemazione dei torrenti attraversanti l'abitato di Modica.

Senatori votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, del tesoro e

dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1903-904.

Senatori votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	61
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Agevolezze alle industrie che adoperano il sale e lo spirito;

Senatori votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Sul personale tecnico e amministrativo degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, su quello di custodia degli stabilimenti carcerari e di disciplina e sorveglianza dei riformatori;

Senatori votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	61
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Aggregazione dei comuni di San Giorgio su Legnano, Canegrate e San Vittore Olona al mandamento di Busto-Arsizio;

Senatori votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	58
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Modificazioni al testo unico delle leggi metriche approvato col Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (Serie 3ª);

Senatori votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	53
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1904-1905 (N. 424);

Provvedimenti per gli ufficiali inferiori del R. esercito (N. 386 - *Urgenza*);

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1904

Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito (N. 387 - *Urgenza*);

Provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari (N. 317 - *Urgenza*);

Modificazioni alle tabelle organiche del personale dell'Amministrazione centrale, dello Stato maggiore generale della R. marina, del Corpo sanitario militare marittimo, degli Ufficiali di scrittura e degli impiegati in eccedenza ai ruoli organici (N. 377);

Concorso dello Stato nelle spese per le onoranze a Francesco Petrarca nel sesto centenario della sua nascita (N. 409);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1903-904 (N. 395);

Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) (N. 400 - *Urgenza*);

Costruzione di edifici a Cettigne (Montene-

gro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle Regie rappresentanze (N. 405);

Trattamento doganale a favore di alcuni prodotti originari della Colonia Eritrea (N. 406);

Interpretazione e dichiarazione degli effetti dell'art. 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, sul Credito comunale e provinciale (N. 378 - *urgenza*);

Indennità ai superstiti della campagna dell'Agro Romano (N. 388);

Provvedimenti necessari a riparare i danni cagionati alla Biblioteca Nazionale di Torino e per le riforme urgenti degli impianti d'illuminazione e riscaldamento nelle Biblioteche e negli Archivi del Regno (N. 410).

La seduta è sciolta (ore 17 e 30).

Licenziato per la stampa il 5 luglio 1904 (ore 18.30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio del Resoconti delle sedute pubbliche.